



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/11/2009

=====

ADDI' 03/11/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MONTINO	Esterino	Vice Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
COPPOTELLI	Anna Salome	Assessore	NIERI	Luigi	"
DALIA	Francesco	"	PARRONCINI	Giuseppe	"
DI CARLO	Mario	"	RODANO	Giulia	"
DI LIEGRO	Luigina	"	SCALIA	Francesco	"
DI STEFANO	Marco	"	TIBALDI	Alessandra	"
FICHERA	Daniele	"	VALENTINI	Daniela	"
MANCINI	Claudio	"	ZARATTI	Filiberto	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: COPPOTELLI - DALIA - DI STEFANO - MANCINI - RODANO - TIBALDI

DELIBERAZIONE N. 831

Oggetto:

Approvazione Schema Accordo di Collaborazione tra la Regione Lazio e le Aziende Territoriali per l'edilizia Residenziale delle Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e del Comprensorio di Civitavecchia.



OGGETTO: Approvazione Schema Accordo di Collaborazione tra la Regione Lazio e le Aziende Territoriali per l'edilizia Residenziale delle Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e del Comprensorio di Civitavecchia.

LA GIUNTA REGIONALE

Su Proposta dell'Assessore alle Politiche della Casa di concerto con l'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L. r. 18 febbraio 2002 n. 6;

VISTO il R.r. 06 settembre 2002 n. 1;

VISTA la L. r. 06 agosto 2007, n. 15 "Assestamento e variazione del Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare D.M. 19 febbraio 2007, attuativo dell'art. 7 del DLgs 29 dicembre 2003 n. 387, e ss. mm. ii.;

VISTA la L. r. 27 maggio 2008, n. 6, "Disposizioni in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia";

VISTO il D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, "Attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, concernente attuazione della direttiva 2002/91/ce sul rendimento energetico in edilizia";

VISTO il D.M. 26 giugno 2009, "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici";

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

PREMESSO:

- Che le A.T.E.R. del Lazio hanno più volte rappresentato l'urgenza di disporre di finanziamenti per effettuare un programma di interventi di manutenzione straordinaria di risanamento delle coperture degli edifici ERP;
- Che per ricercare ed offrire una soluzione in tempi brevi alla suddetta richiesta si sono svolti appositi incontri presso la Regione Lazio - Assessorato alle Politiche della Casa e Assessorato all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, nel corso dei quali sono state indicate le prime stime di costi e l'ammontare dei finanziamenti necessari;



- Che trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria, in rapporto ad una politica generale di risparmio energetico intrapresa dalla Regione Lazio, si ravvisa l'opportunità di includere anche lavori di "efficientamento energetico" e l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile;

CONSIDERATO:

- Che è necessario dare attuazione alla L. r. 27 maggio 2008, n. 6 "Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia", nonché al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii ;
- Che le A.T.E.R. nel corso degli incontri che si sono tenuti hanno assicurato la propria partecipazione alla realizzazione di un programma di interventi di risanamento conservativo delle coperture unitamente ad interventi di "efficientamento energetico";
- Che la Regione Lazio intende sfruttare questa opportunità per potere realizzare interventi di risparmio energetico sulle coperture e contemporaneamente per installare su di esse pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
- Che l'A.T.E.R. del Comune di Roma ha già avviato un programma di risanamento delle coperture finanziato con D.G.R. n. 558/2007, e che pertanto a favore di essa saranno concessi finanziamenti solo per l'installazione di pannelli fotovoltaici;

RITENUTO:


- Che il suddetto programma di interventi di manutenzione possa essere portato a compimento attraverso un Accordo di collaborazione tra la Regione e le A.T.E.R., in modo che a priori vengano definiti gli aspetti qualitativi e dimensionali nonché vengano stabilite le iniziative e gli adempimenti che devono essere assolti da parte dei soggetti istituzionali, con precisazione di ruoli, competenza e livelli di partecipazione;
- Che per il raggiungimento dell'obiettivo in tempi brevi sia preferibile fare ricorso all'Istituto della Concessione di lavori pubblici, come disciplinata dagli articoli 142 e seguenti del DLgs n. 163/2006;
- Che si rende opportuno che per tutto lo sviluppo del programma ci si avvalga del supporto tecnico-scientifico di una struttura universitaria competente in materia energetica e che tutte le fasi, a partire dalla progettazione preliminare, vengano sottoposte all'esame di un apposito Tavolo Tecnico interassessorile;
- Che il supporto tecnico di cui al punto precedente può essere individuato nel "Dipartimento di Innovazione Tecnologica nell'Architettura e Cultura dell'Ambiente" "ITACA" dell'Università degli Studi di Roma "LA SAPIENZA", con sede in Roma, via Flaminia n. 70, che per tutta la durata dei lavori, a partire dalla redazione dei progetti preliminari, avrà il compito di fornire la necessaria assistenza tecnico-scientifica, in modo da contribuire alla realizzazione di interventi in linea con le più avanzate tecnologie per lo sviluppo sostenibile, mettendo a disposizione qualificato personale docente e materiale didattico cartaceo ed informatico, secondo le modalità da disciplinare più in dettaglio con apposita convenzione;
- Che le spese da sostenere per il pagamento delle prestazioni tecnico-scientifiche di cui sopra graveranno sul Capitolo E62519 es. fin. 2009 nella misura massima di € 190.000,00;

VISTO lo schema di Accordo di Collaborazione a tal fine predisposto che si allega alla presente sotto la lettera "A" e di cui è parte integrante;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;



831 - 3 NOV. 2009 *br*

 AN'unanimità

DELIBERA

di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione tra la Regione Lazio e le Aziende Territoriali per L'edilizia Residenziale delle Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e del Comprensorio di Civitavecchia, che si allega alla presente sotto la lettera "A" e di cui è parte integrante, per la realizzazione di un programma di interventi di manutenzione straordinaria e di "efficientamento energetico" delle coperture di edifici ERP, nonché di installazione su di esse di pannelli fotovoltaici e della loro gestione.

Le Spese da sostenere per il pagamento delle prestazioni tecnico-scientifiche che devono essere svolte dalla struttura universitaria competente in materia energetica per tutto lo sviluppo del programma, graveranno sul Capitolo E62519 es. fin. 2009 nella misura massima di € 190.000,00.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R. della Regione Lazio e diffusa sul Sito Internet www.regione.lazio.it.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO

IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 6 NOV. 2009



ALLEG. alla DELIB. N. 831 *js*

DEL -3 NOV. 2009



ALLEGATO A

**SCHEMA di
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
LA REGIONE LAZIO E LE AZIENDE TERRITORIALI PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE DELLE PROVINCE DI ROMA, FROSINONE, LATINA, RIETI,
VITERBO,
DEL COMPENSORIO DI CIVITAVECCHIA**

Per l'attuazione di un Programma "ENERGIA DAI TETTI"

L'anno duemilanove, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede della Regione Lazio, in via _____

PREMESSO

- che la Regione Lazio è già da tempo fortemente impegnata nella promozione di un'edilizia sostenibile ed a tal riguardo ha emanato una serie di disposizioni legislative, tra cui è significativa la Legge 27 maggio 2008, n. 6 "Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia", che si prefigge di promuovere l'adozione e la diffusione di principi, modalità e tecniche proprie dell'architettura sostenibile e della bioedilizia, compresi quelli tesi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e ss.mm.ii";
- che le A.T.E.R. del Lazio, in relazione allo stato di degrado delle coperture degli edifici E.R.P. e delle loro caratteristiche energetiche insoddisfacenti, hanno rappresentato la necessità di effettuare urgenti ed improrogabili lavori di manutenzione straordinaria delle stesse;
- Che la Regione Lazio, nel rispetto degli obiettivi sopra indicati, ha stabilito di portare a compimento un programma unitario di interventi di riqualificazione delle coperture degli edifici del patrimonio di edilizia residenziale pubblica che, oltre alle opere di manutenzione straordinaria delle stesse, comprenda opere di miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti rinnovabili da fonte solare fotovoltaica per la produzione di energia elettrica. Tale unitarietà consente, peraltro, potendo essere il contributo max per gli impianti Fotovoltaici pari al 20% del loro costo, di massimizzare l'utilizzazione delle *Tariffe Incentivanti* previste dal Decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare D.M. 19 febbraio 2007, attuativo dell'art. 7 del DLgs 29 dicembre 2003 n. 387, pubblicato nella G.U. 23 febbraio 2007, n. 45, e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Che allo scopo di essere in linea con la sopra richiamata L.r. n. 6/2008, si rende necessario che gli interventi di manutenzione straordinaria delle coperture vengano integrati con opere di miglioramento delle loro caratteristiche energetiche ("efficientamento energetico") e con l'installazione di pannelli fotovoltaici,

perseguito l'obiettivo di favorirne l'integrazione architettonica, ed il rispetto dei valori naturali ed antropici dei centri storici;

- Che per ricercare ed offrire una soluzione in tempi rapidi alla suddetta emergenza manifestata dalle A.T.E.R. si sono svolti appositi incontri presso gli uffici regionali degli Assessorati alle Politiche della Casa e dell'Ambiente e della Cooperazione tra i Popoli, nel corso dei quali è emerso l'intendimento di realizzare i richiesti lavori di manutenzione straordinaria delle coperture contestualmente ad opere di miglioramento delle loro caratteristiche energetiche (efficientamento energetico) ed all'installazione su di esse di pannelli fotovoltaici;
- Che nel corso degli incontri, in particolare, è emerso:
 - o Che le risorse finanziarie regionali attualmente disponibili per tali finalità ammontano a 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro messi a disposizione dall'Assessorato alle Politiche per la Casa a valere sul Capitolo E62104 del Bilancio Regionale esercizio 2009 e 7 milioni di euro messi a disposizione dall'Assessorato all'Ambiente a valere sul Capitolo E12510 del Bilancio Regionale Esercizio (di cui 5 milioni per l'esercizio 2009 e 2 milioni per l'esercizio 2010);
 - o Che la somma messa a disposizione dall'Assessorato alle Politiche della Casa, da utilizzare per le opere di manutenzione straordinaria e di "efficientamento energetico", è da ripartire tra tutte le A.T.E.R. del Lazio, esclusa quella del Comune di Roma, in quanto già beneficiaria di finanziamenti per le medesime finalità (D.G.R.L. n. 558/2007), mentre quella messa a disposizione dall'Assessorato all'Ambiente è da utilizzare esclusivamente per l'installazione dei pannelli fotovoltaici ed è da ripartire tra tutte le A.T.E.R. del Lazio, compresa quella del Comune di Roma;
 - o Che i finanziamenti messi a disposizione dell'A.T.E.R. del Comune di Roma per l'installazione dei pannelli fotovoltaici, dovranno essere concessi con una diversa procedura da definire a mezzo di una specifica Determinazione del Direttore Regionale della Direzione Piani e Programmi di Edilizia Residenziale, di concerto con il Direttore Regionale della Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;
 - o Che, al fine di ottimizzare le risorse messe a disposizione, i lavori di manutenzione straordinaria delle coperture di edifici E.R.P. devono essere integrati da opere tese "all'efficientamento energetico" che non devono implicare significative opere strutturali, quali quelle di adeguamento alle norme antisismiche, per le quali le A.T.E.R. devono fare riferimento a specifici canali di finanziamento;
 - o Che al fine di ottimizzare i risultati degli interventi in termini sia di risparmio energetico, sia della quantità dell'energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici, sia della loro integrazione architettonica ai fabbricati, sia del contributo di risorse finanziarie private da attivarsi mediante meccanismi di Finanziamento tramite Terzi, si rende opportuno che per tutto lo sviluppo del programma ci si avvalga del supporto tecnico-scientifico di una struttura universitaria competente in materia energetica e che tutte le fasi, a partire dalla progettazione preliminare, vengano sottoposte all'esame di un Tavolo Tecnico interassessorile;
 - o Che il supporto tecnico di cui al punto precedente può essere individuato nel "Dipartimento di Innovazione Tecnologica nell'Architettura e Cultura dell'Ambiente" "ITACA" dell'Università degli Studi di Roma "LA SAPIENZA", con sede in Roma, via Flaminia n. 70, che per tutta la durata dei lavori oggetto del presente Accordo, a partire dalla redazione dei progetti preliminari, avrà il compito di fornire la necessaria assistenza tecnico-scientifica, in modo da contribuire alla realizzazione di interventi in linea con le più avanzate tecnologie per lo sviluppo sostenibile, mettendo a disposizione qualificato personale docente e materiale didattico cartaceo ed

informatico, secondo le modalità da disciplinare più in dettaglio con apposita convenzione;

Che per il perseguimento delle finalità di cui ai punti precedenti si rende necessario che presso la Sede della Direzione Piani e Programmi di Edilizia Residenziale venga istituito uno specifico Sportello con personale qualificato messo a disposizione da detto Dipartimento ITACA, a favore di tutti i Soggetti firmatari del presente Accordo e del Concessionario, sia nella fase di progettazione che di esecuzione;

- Che le superfici delle coperture degli edifici A.T.E.R. potenzialmente interessate dall'installazione/integrazione di pannelli fotovoltaici hanno un'estensione di circa 64.000 mq, corrispondente ad un numero di edifici variabile da 300 a 400 unità a seconda della loro estensione, e che pertanto è possibile ricavare una potenza di circa 6,4 MWp, ipotizzando 1 kWp per 10 mq, per una produzione presunta annuale di circa 8.000.000 KWh, sulla base di una producibilità media di 1250 kWh/anno;
- Che la quantità di energia prodotta dagli impianti fotovoltaici come sopra indicata, comporta una riduzione di emissione nell'atmosfera di almeno 4.200 t di CO₂;
- Che, nell'ipotesi di una prevalenza di impianti Fotovoltaici totalmente integrati, si può prevedere un costo unitario medio di circa 5.500 €/kwp, per un totale di circa € 35 Mln, a cui corrisponde un contributo regionale di € 7 Mln, pari al 20% del costo stesso e un intervento di risorse finanziarie private stimabile in € 28.000.000,00;
- che un ulteriore obiettivo è che gli inquilini degli edifici interessati usufruiscano di un abbattimento delle spese condominiali, a partire da quelle riguardanti i consumi elettrici;

RITENUTO preferibile attuare il programma facendo ricorso all'Istituto della Concessione di lavori pubblici, come disciplinata dagli articoli 142 e seguenti del DLgs n. 163/2006, e ss.mm.ii, prevedendo che al Concessionario venga affidata la gestione funzionale ed economica degli impianti fotovoltaici che si vanno ad installare compresa, in un'ottica di ottimizzazione del cd. *whole lifelong cost*, la manutenzione delle coperture, al fine di allocare presso operatori economici specializzati l'alea imprenditoriale e tecnologica relativa alla produzione di energia da fonte fotovoltaica e l'effettivo percepimento delle *Tariffe incentivanti*.

RITENUTO opportuno stipulare un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 con il quale definire i rispettivi ambiti di attività allo scopo di disciplinare i reciproci diritti ed obblighi.

CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Si conviene e si sottoscrive il seguente Accordo di collaborazione fra le Amministrazioni interessate, rappresentate dagli Assessori della Regione Lazio alle Politiche della Casa ed all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, e dai Presidenti delle A.T.E.R..

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione, che è redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge n. 241/1990.

Art. 2

(Oggetto dell'accordo di collaborazione)

Il presente Accordo è finalizzato alla realizzazione su complessi immobiliari E.R.P. di proprietà delle A.T.E.R. del Lazio, di un programma di interventi di manutenzione straordinaria e di "efficientamento energetico" delle coperture, in linea con i principi generali della L. r. n. 6/2008 e nel rispetto del D.M. n. 192/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 59/2009 e successive Linee guide di cui al D.M. 26 giugno 2009, nonché di installazione su di esse di pannelli fotovoltaici e della loro successiva gestione.

Le A.T.E.R. possono ricomprendere nel programma ulteriori interventi i cui oneri, tuttavia, non possono incidere direttamente o indirettamente sulla parte finanziaria relativa al programma di cui al presente Accordo.

I soggetti firmatari del presente Accordo si impegnano a partecipare, nei limiti e modalità ivi indicati, all'attuazione dell'Accordo di Programma.

La suddetta partecipazione si svolgerà con riferimento, in via generale e schematica, per la Regione Lazio agli aspetti programmatici e di sostegno finanziario, nonché di sovrintendenza sul complesso dell'operazione da svolgere, di analisi degli aspetti di programmazione esecutiva, di verifica tecnica (nella fase sia progettuale che di realizzazione dei lavori) e della successiva gestione degli interventi, mentre per le A.T.E.R., alla redazione delle progettazioni preliminari, all'attivazione delle procedure di attivazione e di gestione delle Concessioni.

In particolare, la Regione Lazio sulla base dei lavori svolti dal Tavolo Tecnico interassessorile di cui al successivo art. 6, provvederà a fornire delle linee guida di carattere tecnico e degli schemi di capitolato speciale e di piani economici e finanziari finalizzati ad ottimizzare i risultati degli interventi sia in termini di risparmio energetico, sia della quantità dell'energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici, sia della loro integrazione architettonica ai fabbricati, sia del contributo di risorse finanziarie private da attivarsi mediante meccanismi di Finanziamento tramite Terzi.

La Direzione Piani e Programmi di Edilizia Residenziale di concerto con il Direttore Regionale della Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli provvederà, inoltre, a stipulare apposita convenzione con il suddetto Dipartimento ITACA dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", per il perseguimento delle finalità espresse nelle premesse.

La documentazione prodotta dal Tavolo Tecnico interassessorile di cui all'art. 6 dovrà essere valutata ed approvata con apposito provvedimento del Direttore Regionale della Direzione Piani e Programmi di Edilizia Residenziale, di concerto con il Direttore Regionale della Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli.

Le A.T.E.R. si obbligano a svolgere gli adempimenti previsti nel rispetto della summenzionata documentazione tecnico-economica-finanziaria.

Art. 3

(Finanziamenti - Generalità)

Le risorse finanziarie regionali disponibili ammontano a 22 milioni di euro, di cui:

- 15 milioni di euro messi a disposizione dall'Assessorato alle Politiche della Casa a valere sul Capitolo E62104 del Bilancio Regionale esercizio 2009, esclusivamente per gli interventi di manutenzione straordinaria e di "efficientamento energetico" delle coperture, in linea con i principi generali della L. r. n. 6/2008 e nel rispetto del D.M. n. 192/2005 e

ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 59/2009 e successive Linee guide di cui al D.M. 26 giugno 2009;

7 milioni di euro messi a disposizione dall'Assessorato all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli a valere sul Capitolo E12510 del Bilancio Regionale Esercizio (di cui 5 milioni per l'esercizio 2009 e 2 milioni per l'esercizio 2010), esclusivamente per coprire al max il 20% della spesa necessaria per l'installazione dei pannelli fotovoltaici.

Una quota parte di detta somma messa a disposizione dall'Assessorato all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, pari ad € 1.800.000,00, viene concessa all'A.T.E.R. del Comune di Roma, che dovrà, comunque, attenersi a specifiche procedure che verranno definite con apposita Determinazione del Direttore Regionale della Direzione Piani e Programmi di Edilizia Residenziale di concerto con il Direttore Regionale della Direzione Ambiente, nel rispetto dei principi generali stabiliti nel presente Accordo e tenendo conto dei lavori svolti dal Tavolo Tecnico interassessorile di cui al successivo art. 6.

La rimanente cifra, pari pertanto ad € 20.200.000,00 (venti milioni e duecentomila euro), viene destinata a tutte le A.T.E.R. del Lazio, esclusa quella del Comune di Roma, secondo le seguenti due fasi:

- 600.000,00 euro (circa il 3%) per redigere le progettazioni preliminari ed elaborare la documentazione di gara;
- 19.600.000 (circa il 97%) per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di "efficientamento energetico" delle coperture, e per l'installazione degli impianti fotovoltaici e la relativa gestione.

Art. 4 **(Fase 1 - Finanziamenti)**

La prima fase comprende la predisposizione da parte delle A.T.E.R. dei progetti preliminari degli interventi di cui al primo comma dell'art. 2, comprese le relative procedure di gara.

I progetti preliminari devono comprendere i seguenti elaborati come meglio disciplinato dagli artt. 18-24 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e ss.mm. e ii. e delle linee guida di carattere tecnico che verranno redatte dal Tavolo Tecnico di cui al successivo art. 6 e adottate dalla Regione, che costituiranno parte integrante del presente Accordo:

- a. Relazione illustrativa;
- b. Relazione tecnica (che riporta lo stato di fatto delle Coperture, evidenzia gli interventi di adeguamento normativo, efficientamento energetico e integrazione architettonica del fotovoltaico, e le eventuali prescrizioni, anche di cantiere, ritenute obbligatorie nel caso in esame, le esistenti vie di accesso alle aree oggetto della Concessione e le prevedibili necessità dell'*Amministrazione Concedente* di usufruire di tali spazi);
- c. Studio di prefattibilità ambientale;
- d. Planimetria generale del complesso immobiliare (con evidenza dei Punti di connessione con utenze intestate all'A.T.E.R.), rilievi quotati delle singole coperture e schemi grafici;
- e. Foto e analisi strutturali delle opere esistenti (con particolare riferimento alle norme antisismiche, alla protezione e captazione delle acque piovane ed al grado di isolamento termico ed acustico);
- f. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- g. Calcolo sommario della spesa (con indicazione separata degli oneri per la sicurezza, dei lavori riguardanti la manutenzione straordinaria delle Coperture e la stima dei costi di realizzazione degli Impianti fotovoltaici e della loro gestione);

- h. Capitolato speciale conforme al modello che verrà redatto dal Tavolo Tecnico e adottato dalla Regione che costituirà parte integrante del presente Accordo;
- i. Piano economico e finanziario di riferimento conforme al modello che verrà redatto dal Tavolo Tecnico e adottato Regione, che costituirà parte integrante del presente Accordo.

I progetti preliminari e la documentazione di gara dovranno essere consegnati, accompagnati dal verbale di verifica da parte del R.U.P. di ciascuna A.T.E.R., alla Regione Lazio, Direzione Regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento da parte di ciascuna A.T.E.R. delle linee guida di carattere tecnico e degli schemi di capitolato speciale e di piani economici e finanziari adottati dalla Regione, pena l'impossibilità di accedere ai finanziamenti per la seconda fase.

Per far fronte ai costi relativi a tale fase, la somma disponibile di 600.000,00 viene ripartita tra le A.T.E.R. secondo la seguente tabella:

A.T.E.R.	% di ripartizione	Importo in euro
Roma Provincia	38,18%	229.102,92
Frosinone	17,09%	102.550,25
Latina	21,27%	127.632,76
Rieti	9,09%	54.545,45
Viterbo	12,18%	73.087,31
Civitavecchia	2,18%	13.081,31
Totale	100%	600.000,00

L'erogazione di tale somma avverrà secondo le seguenti modalità:

- anticipazione del 50% all'atto del conferimento degli incarichi professionali, a seguito dell'approvazione da parte della Direzione Regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale di concerto con la Direzione Ambiente e Cooperazione tre i Popoli, dei Documenti Preliminari alla Progettazione predisposti dalle A.T.E.R.;
- saldo del 50% alla approvazione da parte della Direzione Regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale di concerto con la Direzione Ambiente e Cooperazione tre i Popoli, della progettazione preliminare e della documentazione di gara predisposta dalle A.T.E.R..

Le approvazioni degli atti di cui ai due punti precedenti verranno date dopo averne verificato la completezza e la conformità alle previsioni di cui al presente articolo, previa istruttoria da parte del Tavolo Tecnico interassessorile di cui al successivo art. 6.

Il Tavolo Tecnico avrà la facoltà di richiedere integrazioni ove la documentazione presentata non risultasse conforme alle disposizioni del presente Accordo.

Art. 5 **(Fase 2 - Finanziamenti lavori)**

La seconda fase riguarda la scelta da parte della Regione dei progetti preliminari e della relativa documentazione di gara da ammettere a finanziamento.

La Direzione Piani e Programmi di Edilizia Residenziale di concerto con la Direzione Ambiente e Cooperazione tre i Popoli, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istruttoria del Tavolo Tecnico interassessoriale dei progetti preliminari e della documentazione di gara procederà a predisporre idoneo provvedimento con l'indicazione dei progetti da ammettere a finanziamento, che dovrà tenere conto dei criteri di seguito elencati:

- a) minore rapporto tra costi di manutenzione straordinaria e costo degli interventi strettamente attinenti l'efficientamento energetico e l'installazione degli impianti fotovoltaici;
- b) migliore integrazione degli impianti fotovoltaici sulle coperture;
- c) più alto rapporto tra superficie idonea ad installare i pannelli fotovoltaici e la superficie totale delle coperture oggetto dell'intervento.

Le A.T.E.R. si obbligano ad indire le gare entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di definitiva assegnazione dei finanziamenti da parte della Regione, pena la decadenza degli stessi.

Le erogazioni avverranno con le modalità previste dall'art. 32 della L.r. 06 agosto 2007, n. 15.

Nell'eventualità che la Direzione Piani e Programmi di Edilizia Residenziale di concerto con la Direzione Ambiente, ritenesse non ammissibili a finanziamento alcuni dei progetti presentati, le A.T.E.R. interessate dovranno ripresentare ulteriori progetti nel rispetto delle finalità e modalità indicate nel presente Accordo.

La somma a disposizione, pari a € 19.600.000,00, verrà assegnata secondo la ripartizione di cui alla sottostante tabella, dopo che la Direzione Piani e Programmi di Edilizia Residenziale di concerto con la Direzione Ambiente e Cooperazione tre i Popoli a seguito dell'istruttoria del Tavolo Tecnico, avrà verificato l'ammissibilità a finanziamento dei progetti presentati dalle singole A.T.E.R.:

A.T.E.R.	% Ripartizione	Finanziamento Totale	Quota parte Finanziamento per Manutenzione Efficientamento	Quota parte Finanziamento per Installazione Pannelli Fotovoltaici
Roma Provincia	38,18%	€ 7.484.028,28	€ 5.498.469,76	€ 1.985.558,52
Frosinone	17,09%	€ 3.349.975,27	€ 2.461.206,32	€ 888.768,95
Latina	21,27%	€ 4.169.336,86	€ 3.063.186,27	€ 1.106.150,60
Rieti	9,09%	€ 1.781.818,15	€ 1.309.090,89	€ 472.727,26
Viterbo	12,18%	€ 2.387.518,71	€ 1.754.095,38	€ 633.423,33
Civitavecchia	2,18%	€ 427.322,73	€ 313.951,39	€ 113.371,34
Totale	100%	€ 19.600.000,00	€ 14.400.000,00	€ 5.200.000,00

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà, ove non sufficienti le eventuali economie, di variare le somme entro un massimo del 5% per ciascuna A.T.E.R., in modo da finanziare integralmente gli interventi proposti.

La quota parte dei finanziamenti relativa a tale fase è così articolata:

1. somme a disposizione (oneri di procedura, direzione lavori e collaudi), in misura max del 7% dell'importo di finanziamento;
somma da corrispondersi al concessionario al collaudo dei lavori di manutenzione straordinaria;
2. somme da corrispondersi al concessionario ai sensi dell'art. 143 comma 4 del *Codice*, in misura non superiore a 1.100 Euro/kWp, I.V.A. compresa, comunque in misura massima del 20% del costo stimato per la realizzazione dell'*Impianto fotovoltaico* in senso stretto, al fine di garantire la cumulabilità con le *tariffe incentivanti* di cui all'art. 9 del *D.M. 19 febbraio 2007*.

Ciascuna delle somme di cui al punto 3 non può risultare inferiore a quella corrispondente riportata nella quinta colonna della tabella di cui sopra (Quota parte Finanziamento Installazione Pannelli Fotovoltaici).

Art. 6

(Composizione del tavolo tecnico interassessorile)

Il Tavolo Tecnico interassessorile è costituito dal Direttore Regionale della Direzione Piani e Programmi di Edilizia Residenziale, che designa tre membri tra cui il Presidente, nonché da ulteriori due membri designati dal Direttore Regionale della Direzione Ambiente e Cooperazione tra i popoli, tra i quali possono essere compresi anche professionalità tecniche dello Sportello di Kyoto istituito presso Sviluppo Lazio S.p.A., qualora ciò non comporti nuovi impegni di spesa.

Art. 7

(Impegni dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Collaborazione)

Con il presente Accordo

La Regione Lazio si impegna a:

- finanziare l'attuazione del Programma oggetto dell'Accordo con un finanziamento totale di venti milioni e duecentomila euro, che verranno erogati a favore delle A.T.E.R. secondo le modalità disciplinate negli art. 4 e 5;
- Costituire il Tavolo Tecnico di cui all'art. 6;
- Istituire lo Sportello indicato nella Premessa;
- Indicare per ciascuna A.T.E.R. n. due componenti per le commissioni aggiudicatrici per le gare di appalto per l'affidamento in Concessione;
- Adottare le linee guida di carattere tecnico e degli schemi di capitolato speciale e di piani economici e finanziari redatte dal Tavolo Tecnico interassessorile;
- Assumere i provvedimenti previsti nel presente Accordo;

Ciascuna A.T.E.R. si impegna a:

- Individuare il Responsabile del Procedimento;
- Predisporre nei tempi previsti all'art. 4 i progetti preliminari e la documentazione di gara in conformità con la normativa vigente e linee guida di carattere tecnico e gli schemi di capitolato speciale e di piani economici e finanziari adottati dalla Regione;
- costituire le commissioni aggiudicatrici per le gare di appalto per l'affidamento in Concessione, che dovranno essere costituiti da n. tre componenti, tra i quali n. due indicati dalla Regione Lazio;
- Procedere all'indizione delle gare entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di

definitiva assegnazione dei finanziamenti da parte della Regione;

Gestire i rapporti con il Concessionario durante i lavori e durante la gestione delle opere;

Assumere i provvedimenti necessari affinché gli inquilini degli edifici interessati dagli interventi possano usufruire di un abbattimento delle spese condominiali, a partire da quelle riguardanti i consumi elettrici;

Tutti i sottoscrittori del presente Accordo si impegnano ad una leale collaborazione ed alla diffusione dei risultati conseguiti per effetto dell'accordo stesso.

Art. 8

(Inadempienze e risoluzioni)

In caso di inadempimento di una delle parti, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni si applicheranno i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Art. 9

(Esonero da responsabilità)

Ciascuna delle parti si obbliga a tenere indenne l'altra da tutte le conseguenze negative comunque derivanti da eventi ascrivibili alla propria responsabilità, per tutta la durata della presente convenzione.

Art. 10

(Durata)

Il presente Accordo produce i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata per un periodo di 24 mesi.

Art. 11

(Generalità)

Nessuna variazione al presente Accordo sarà da considerarsi valida in assenza di formulazione per iscritto e firma di tutte le Parti interessate per accettazione, con evidenza dell'aggiornamento apportato in correlazione al documento originario.

Roma, li _____

Per la REGIONE LAZIO

Per le A.T.E.R.

A.T.E.R. Provincia di Roma

A.T.E.R. Frosinone

A.T.E.R. Latina

A.T.E.R. Rieti

A.T.E.R. Viterbo

A.T.E.R. Comprensorio di Civitavecchia

